



Bruxelles, 1^o settembre 2025
(OR. en)

12216/25

LIMITE

MAMA 200

MA 3

UD 186

MED 54

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno del Marocco per un accordo in forma di scambio di lettere sulla modifica dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sulla modifica dei protocolli 1 e 4 dell'accordo euromediterraneo che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

DECISIONE (UE) 2025/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno del Marocco
per un accordo in forma di scambio di lettere
sulla modifica dell'accordo in forma di scambio di lettere
tra l'Unione europea e il Regno del Marocco
sulla modifica dei protocolli 1 e 4 dell'accordo euromediterraneo
che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee
e i loro Stati membri, da una parte,
e il Regno del Marocco, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- 1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra¹ ("accordo di associazione") è entrato in vigore il 1° marzo 2000.
- 2) Nella sentenza relativa alla causa C-104/16 P² del 21 dicembre 2016, la Corte di giustizia dell'Unione europea ("corte") ha chiarito che l'accordo di associazione riguarda unicamente il territorio del Regno del Marocco e non comprende il Sahara occidentale che è un territorio non autonomo che è distinto dal Regno del Marocco.
- 3) Al fine di istituire una base giuridica per la concessione delle preferenze tariffarie previste dall'accordo di associazione ai prodotti originari del Sahara occidentale, l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno concluso un accordo in forma di scambio di lettere relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo di associazione³ ("accordo in forma di scambio di lettere"), firmato il 25 ottobre 2018.

¹ GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2000/204/oj.

² Sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, *Consiglio dell'Unione europea contro Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario)*, C - 104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973.

³ Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU L 34 del 6.2.2019, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2019/217/oj).

- 4) Nella sentenza del 4 ottobre 2024 nelle cause riunite C- 779/21 P e C- 799/21 P⁴ la Corte ha stabilito che qualsiasi accordo con il Marocco relativo al Sahara occidentale deve avere il consenso del popolo del Sahara occidentale. Inoltre la Corte ha dichiarato che tale consenso può essere presunto a condizione che l'accordo di cui trattasi non crei alcun obbligo per il popolo del Sahara occidentale e che quest'ultimo riceva un beneficio specifico, concreto, sostanziale e verificabile derivante dallo sfruttamento delle risorse naturali del territorio del Sahara occidentale e commisurato all'entità di tale sfruttamento. Il beneficio deve essere accompagnato da garanzie che detto sfruttamento avvenga in condizioni conformi al principio dello sviluppo sostenibile.
- 5) A seguito della sentenza della Corte nella causa C-779/21 P, la decisione (UE) 2019/217 del Consiglio⁵, cessano di avere effetto il 4 ottobre 2025.
- 6) È importante garantire che i flussi commerciali che si sono sviluppati nel corso degli anni non siano perturbati e che le preferenze tariffarie previste dall'accordo di associazione si applichino ai prodotti originari del Sahara occidentale, rispettando nel contempo pienamente le condizioni stabilite nella sentenza della Corte nelle cause riunite C- 779/21 P e C-799/21 P.

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2024, *Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea contro Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario)*, Cause riunite C- 779/21 P e C- 799/21, ECLI:EU:C:2024:835.

⁵ Decisione (UE) 2019/217 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU L 34 del 6.2.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2019/217/oj>).

- 7) L'Unione sostiene gli sforzi delle Nazioni Unite nel trovare una soluzione politica reciprocamente accettabile che consenta l'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale, nel rispetto dei principi e dei fini della Carta delle Nazioni Unite.
- 8) È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere sulla modifica dell'accordo in forma di scambio di lettere in base alle condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza delle cause riunite C-779/21 P e C-799/21 P,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Commissione è autorizzata ad aprire i negoziati, a nome dell'Unione, per un accordo in forma di scambio di lettere sulla modifica dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.
2. I negoziati sono condotti in conformità delle direttive di negoziato del Consiglio di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in consultazione con il comitato speciale a norma dell'articolo 218, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., il ...

Per il Consiglio

Il presidente
